



Città di Terranova Sappo Minulio

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DELLE ENTRATE COMUNALI

Deliberazione Consiglio Comunale n° del marzo 2009

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, viene previsto l'istituto della compensazione tra crediti e debiti delle entrate comunali secondo le norme, le modalità e i termini stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti aventi la stessa natura, solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina della singola entrata, sia essa tributaria che patrimoniale e se non è intervenuta decadenza nei modi e termini di legge.
2. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo.

Articolo 3

Il soggetto debitore di un'entrata comunale, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento relative allo stesso anno o agli anni precedenti e rientranti nella medesima tipologia d'entrata. In tal caso, deve presentare, al protocollo del comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione, redatta su modello predisposto dal comune, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'entrata per la quale è maturato il credito d'imposta, le annualità alle quali si riferisce il credito, l'ammontare del credito;
- l'ammontare dell'importo dovuto, l'annualità cui si riferisce e l'esatto ammontare del credito compensato;
- sottoscrizione da parte del richiedente;
- documentazione attestante il credito.

Articolo 4

1. La compensazione viene autorizzata per iscritto con atto a firma del funzionario responsabile dell'imposta da trasmettere al contribuente entro sessanta giorni dalla richiesta.
2. Se entro il termine dei sessanta giorni non viene adottato alcun provvedimento, il contribuente ha la facoltà di procedere alla compensazione restando, comunque, fermo ed impregiudicato il potere del Comune di procedere ai necessari controlli, verifiche ed accertamenti, anche ingiungendo al contribuente di produrre la documentazione attestante il credito vantato, nonché di adottare e notificare gli atti consequenziali.

Articolo 5

Nel caso in cui, nonostante quanto previsto agli articoli precedenti, le somme a credito siano ancora maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata dal contribuente in

compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere rimborsata, qualora alla data di richiesta non si sia verificata la decadenza del relativo diritto, dietro presentazione di espressa richiesta da parte del contribuente.

Articolo 6

Il comune, in tutti i casi in cui è debitore per importi pagati a qualunque titolo dai contribuenti e non dovuti, deve prima compensare eventuali debiti, già liquidi ed esigibili, dello stesso contribuente per la stessa tipologia di entrata relativi ad altri periodi, precedenti e successivi, a cominciare dagli anni più vecchi e non prescritti; in tal caso comunicherà ai contribuenti la loro situazione aggiornata. Solo successivamente se i crediti siano maggiori dei debiti, si procederà, dietro richiesta del contribuente, al rimborso.